



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE

nella persona del giudice unico, dott. Martina Flamini, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 48117/2012 del ruolo generale

[REDACTED], nato in Marocco in data 1.1.1970, elettivamente domiciliato in Milano, Viale Regina Margherita n. 30, presso lo studio dell'avv. Livio Neri, che lo rappresenta e difende come da delega a margine del ricorso introduttivo

- ricorrente -

E

MINISTERO dell'INTERNO presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la Prefettura di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale

E

PUBBLICO MINISTERO;

OGGETTO: ricorso *ex art. 35 D.Lgsvo 25/08*.

Conclusioni del ricorrente: come da ricorso introduttivo

Conclusioni del Ministero degli Interni e del P.M.: rigetto del ricorso

FATTO E DIRITTO

Con ricorso *ex art. 35 D.L.vo 25/08* tempestivamente proposto in data 3.7.2012, **[REDACTED]** **[REDACTED]** cittadino del Marocco, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano (provvedimento del 18.6.2012) che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha dedotto: che era cittadino marocchino, di etnia Saharawi, che aveva fatto parte dei Servizi Segreti del Regno del Marocco e che aveva svolto operazioni di spionaggio nei confronti dell'etnia Saharawi; che aveva operato come agente segreto fino al 1990 e che, dopo essere stato accusato di tradimento, era stato costretto a lasciare il suo paese; che era giunto in Italia nel 1990 e che aveva iniziato a soffrire di un disturbo bipolare e ad

assumere farmaci con regolarità. Concludeva, pertanto, chiedendo il riconoscimento della protezione umanitaria.

Nelle more del giudizio, dopo la presentazione dell'istanza di sospensione e l'accoglimento da parte del Giudice, la Questura eseguiva comunque il rimpatrio del ricorrente in Marocco deducendo che era decorso il termine di 15 giorni dalla proposizione del ricorso senza che tale atto fosse stato notificato e senza che fosse intervenuto il provvedimento di sospensione.

In accoglimento di un nuovo ricorso proposto dal ██████████, il Giudice disponeva che l'autorità amministrativa ponesse in essere tutte le misure necessarie a consentire la permanenza del ricorrente sul territorio nazionale e, in esecuzione di tale provvedimento, al ricorrente veniva rilasciato un nulla osta al reingresso in Italia.

Nel corso del giudizio la difesa del ricorrente ha depositato certificazione medica relativa al suo stato di salute.

La Commissione Territoriale, ha trasmesso gli atti relativi al procedimento svoltosi dinanzi ad essa e ha depositato documenti relativi ai carichi pendenti del ricorrente.

Sentito il ricorrente, esaminati i documenti prodotti, all'udienza del giorno 11.6.2013 il giudice riservava la decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù del disposto dell'art. 36) è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.

Preliminarmente occorre chiarire che il presente ricorso, avverso la pronuncia di inammissibilità della domanda di protezione, emessa dalla Commissione Territoriale di Milano il 18.6.2012 – inammissibilità pronunciata in ragione del fatto che con l'istanza presentata il 4.6.2012 il Bouzaitouna aveva reiterato la domanda di protezione internazionale rilevando solo di aver proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione di revoca della protezione umanitaria emesso dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo per motivi di ordine pubblico, – ha ad oggetto proprio la richiesta di protezione umanitaria.

A tal proposito, occorre aggiungere che il giudizio in esame non ha natura impugnatoria e che il giudice dell'opposizione non è vincolato ai motivi dedotti in ricorso ed è chiamato a valutare l'esistenza del diritto assoluto dello straniero ad ottenere la forma di protezione che l'ordinamento vigente gli riconosce in base alla sua condizione individuale e alla situazione del suo paese di provenienza.

In via generale, si osserva che è persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Quanto alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria si osserva che l'ampliamento delle ipotesi di protezione internazionale derivato dall'introduzione ex D. L.vo 251/07 della protezione sussidiaria, consente oggi di ricondurre a tale nuova forma di protezione ipotesi in precedenza riconducibili solo a permessi di natura umanitaria di cui agli artt. 5, comma 6, e 19 D.Lgs. n. 286/98 (si pensi alle ipotesi di non respingimento verso Paesi che praticano la pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti oggi rientranti nelle ipotesi di danno grave ex art. 14 ex D. L.vo 251/07 che determina il riconoscimento della protezione sussidiaria). La Suprema Corte ha precisato che "l'introduzione della protezione sussidiaria, per le caratteristiche intrinseche ed il regime normativo cui è assoggettata, può ritenersi in parte nuova ed in parte assimilabile, esclusivamente sotto il profilo dei requisiti necessari per il suo riconoscimento, ai permessi di natura umanitaria enucleabili dalla lettura coordinata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed art. 19" (Cass. Ordinanza n. 6880 del 2011)

Permane, comunque, in capo allo straniero la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno "sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale)." (Cass. ord. 6880/11).

L'art. 32 co. III D. L.vo 25/08 prevede, infatti, che la Commissione territoriale, "nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario (...) trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286".

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *"L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)*Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante." (Cass. 18353/06).

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Ciò posto, con riferimento al caso di specie si osserva quanto segue.

Le vicende personali narrate dal ricorrente, in modo preciso, coerente e concordante con tutte le precedenti versioni rese dinanzi alla Commissione Territoriale di Torino e di Milano, appaiono del tutto credibili.

Nel corso dell'audizione dinanzi a questo giudice, in modo completo e particolareggiato, il ricorrente ha dichiarato: che era stato abbandonato dalla famiglia all'età di sei anni e che, dopo aver subito maltrattamenti dalle famiglie cui era stato affidato, ha cominciato a studiare ed ha superato un concorso per diventare agente segreto speciale; che aveva operato come agente dei servizi segreti per tre anni e che si era occupato di reclutamento di informazioni; che aveva effettuato numerose operazioni come infiltrato tra il gruppo dei Saharawi; che era stato poi accusato di tradimento e che era stato costretto a lasciare il Marocco, aiutato da un suo amico della Polizia; che giunto in Italia aveva cominciato a bere, a soffrire di attacchi di panico e che aveva commesso numerosi reati; che,

in seguito al rimpatrio avvenuto nel luglio del 2012, aveva consegnato dei soldi ad un poliziotto marocchino per evitare di essere registrato e che si era nascosto in campagna, in provincia di Benimellal, grazie all'aiuto di un amico; che temeva ancora per la propria incolumità.

La veridicità delle dichiarazioni rese dal ricorrente risulta confermata anche della documentazione medica prodotta dalla difesa del [REDACTED] dalla quale emerge come egli soffra di disturbo bipolare dell'umore, sia irritabile, sospettoso, polemico e a tratti incontrollato (cfr. documenti depositati in data 30.5.2013), tutti sintomi apparentemente compatibili con il grave quadro descritto dal ricorrente.

La credibilità del ricorrente e la fondatezza delle sue ragioni, peraltro, risultano già valutate in modo positivo dalla Commissione territoriale di Torino che, in data, 28.5.2009, gli riconosceva la protezione sussidiaria (cfr. doc. 3 di parte ricorrente). A ciò deve aggiungersi che, in merito alla domanda di protezione poi dichiarata inammissibile in data 18.6.2012 (impugnata in questa sede) il componente dell'ANCI si è astenuto (evidenziando come "la valutazione complessiva della documentazione agli atti, pur se non di competenza di questa Commissione Territoriale, pare evidenziare una grave situazione psichiatrica del richiedente nonché la sua provenienza dalla zona del Sahara occidentale", doc. 1 ter) e il componente dell'UNHCR ha dissentito "sottolineando come "permangono serie preoccupazioni sulle conseguenze del rimpatrio della persona e che tali conseguenze dovrebbero, secondo l'UNHCR, comunque essere valutate alla luce degli obblighi internazionali assunti dall'Italia" e come "appaiono gravi le condizioni di salute mentale del richiedente" (doc. 1 bis).

I predetti elementi portano a ritenere del tutto credibile il fatto che il ricorrente sia stato un agente segreto speciale e che egli sia stato costretto a lasciare il Marocco perché accusato di tradimento.

Si ritiene, invece, che non possa ritenersi attuale il pericolo che il [REDACTED], in caso di rientro nel proprio paese, corra il rischio di subire torture o altre forme di maltrattamenti, in conseguenza dei fatti risalenti al 1990.

Quanto evidenziato nel rapporto di Amnesty International relativo al 2011 (prodotto dalla difesa del ricorrente in data 30.5.2013) – nel quale si dà conto del fatto che non è mutata la situazione di stallo riguardo allo status del Sahara Occidentale tra il Marocco ed il Fronte Polisario e si richiama l'attenzione sulle denunce di tortura e maltrattamenti, soprattutto da parte della direzione per la sorveglianza del territorio - non porta comunque a ritenere concreto ed attuale il pericolo lamentato dal ricorrente per fatti risalenti al 1990. A tal proposito è opportuno sottolineare come il ricorrente sia tornato in Marocco nel luglio del 2012 e come lo stesso non abbia corso alcun rischio. Quanto riferito dal ricorrente – in merito al fatto che egli ha corrisposto una somma di denaro ad un poliziotto per non essere registrato – appare frutto di una scelta che dimostra il difficile stato

d'animo e le precarie condizioni di salute mentale del ██████████ (sulle quali si ritornerà), timoroso di rischiare la propria vita e convinto di evitare i pericoli grazie alla corruzione di un poliziotto, ma non prova in alcun modo l'attualità di tale pericolo.

Per questi motivi, si ritiene che non sussista il pericolo di una violazione dell'art. 3 della CEDU – violazione che, lo si rileva per inciso, ove accertata vieterebbe a ciascuno Stato di respingere lo straniero verso Paesi in cui sarebbe sposto al rischio di tortura o a pene o a trattamenti inumani o degradanti (cfr. sentenze della CEDU Saadi c. Italia del 22.7.2008, Ben Kemais c. Italia del 24.2.2009 e Hamraoui c. Italia del 24.3.2009) e porterebbe il giudice italiano a riconoscere la protezione sussidiaria -.

Nel caso di specie sussistono, però, concrete ragioni di “non respingimento” – di cui agli artt. 5 VI comma e 19 D.Lgs. n. 286/98 -, diverse da quelle previste dagli artt. 2 lett. g) e 14 D. L.vo 251/07 e dunque già considerate in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria.

Infatti, dai documenti prodotti dalla difesa del ricorrente è emerso che ██████████ è affetto da una condizione grave di disturbo bipolare dell'umore, presenta deliri, allucinazioni, è stato ricoverato presso diverse strutture psichiatriche e sta seguendo una terapia farmacologica stabilizzante. I documenti in esame, relativi alle gravi condizioni di salute del ricorrente, ai suoi continui ricoveri e alla terapia farmacologica, delineano un quadro serio e risalente nel tempo (che porta a presumere la necessità di numerose cure).

Tali elementi, considerati unitamente al fatto che la necessità del mantenimento della terapia in atto sul ricorrente non potrebbe essere assicurata in caso di ritorno in Marocco, soprattutto in ragione della difficoltà di reperire con costanza i farmaci necessari per la cura del ricorrente (cfr. quanto dichiarato dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero a proposito del fatto che i farmaci gli erano stati procurati da un suo amico, il quale si era recato proprio per questo in Spagna, in seguito alle difficoltà di trovare tali farmaci in Marocco) e della mancanza di servizi destinati alla cura mentale nel paese di origine del ricorrente (cfr. rapporto di Medici senza Frontiere, doc. 5 depositato il 30.5.2013 dalla difesa del ricorrente), portano questo giudice a ritenere che nel caso in esame sussista un'ipotesi di non respingimento” di cui agli artt. 5 VI co e 19 D.Lgs. n. 286/98. Solo per completezza di osserva che le gravi condizioni di salute del ricorrente, la necessità di mantenimento della cura farmacologia e del sostegno psichiatrico e l'impossibilità di ricevere tali cure in Marocco costituiscono elementi che, in quanto integranti un'ipotesi di non respingimento, consentono di superare le ragioni di ordine pubblico, evidenziate dall'Avvocatura dello Stato, e desunte dai precedenti penali del ricorrente.

Deve pertanto concludersi riconoscendo il diritto del ricorrente all'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In considerazione delle ragioni della presente decisione e della rilevanza delle condizioni di salute del ricorrente (documentate compiutamente solo nel corso del presente giudizio) appare corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e riconosce il diritto di **[REDACTED]** nato in Marocco in data 1.1.1970, all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- Nulla in merito alle spese di lite.

Milano, 13 giugno 2013

Il Giudice
Martina Flamini